
Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 143
Bellinzona, 24 novembre

56/2017

Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

(del 18 settembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari
- visto il rapporto 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

Art. 42 Il diritto di rimborso e l'azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l'Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 18 settembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 18 settembre 2017 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 22 novembre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit); modifica

(del 18 settembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 febbraio 2017 n. 7284 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 30 agosto 2017 n. 7284R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) è così modificata:

A. Acquisto della cittadinanza I. Per filiazione e per cambiamento di stato

Art. 3 L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenni e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.

II. Figli minorenni del genitore confederato che acquista la cittadinanza cantonale

Art. 4 ¹I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese. ²I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.

Art. 6 La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per cambiamento di cognome del figlio minorenni o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

Art. 7 cpv. 1 lett. b), c), d) (nuova), e) (nuova) e cpv. 2 (nuovo)

¹La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; e
- b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese.

²Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a) dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;
- c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; e
- d) dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione.

³Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Art. 9 ¹L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.

²Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli.

Art. 10 ¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

²La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.

³In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

⁴Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

Art. 12 ¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

- a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;
- b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;
- c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.

²La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.

³I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Art. 14 La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione.

Art. 16 ¹L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.

²Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.

³Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.

⁴Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall'esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Ticino oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l'esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.

Art. 17 ¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

²La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

³In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

⁴Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

Art. 18 ¹Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all'autorità federale.

²Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2.

Art. 19 ¹Concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.

²In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale.

Art. 22 cpv. 1, 2 e 4

¹I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione.

²Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.

⁴Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1 e 4.

Art. 24 cpv. 1, 3 e 5 (nuovo)

¹Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

³Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16.

⁵Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c) e 14.

Art. 25 La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale.

Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.

³La procedura di reintegrazione è gratuita.

Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

⁴Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

Art. 34 ¹Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.

²Il richiedente può, in particolare:

- a) fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;
- b) prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;
- c) esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;
- d) farsi rappresentare o assistere;
- e) ottenere una decisione motivata.

³L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

⁴I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁵Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

⁶L'avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all'istanza, di cui l'istante ha precedentemente preso conoscenza.

B. Protezione dei dati

Art. 34bis (nuovo) ¹Per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell'applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.

²Per l'adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell'applicazione della presente legge possono implementare sistemi d'informazione per la gestione delle naturalizzazioni.

³Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:

- a) cittadinanza;
- b) durata della residenza;
- c) adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all'integrazione nella comunità ticinese.

⁴Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d'applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d'ufficio.

⁵Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d'applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) le categorie di dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) l'iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;
- d) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;
- e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l'elaborazione non autorizzata.

C. Minorenni

Art. 35 cpv. 2

²Abrogato.

D. Nozione di residenza

Art. 36 ¹Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.
²Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio.

E. Assistenza amministrativa

Art. 37 ¹In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.
²L'autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.
³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

F. Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza

Art. 38 ¹Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.
²È riservato il diritto di ricorso.

Art. 40 lett. a)

a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;

Art. 42 Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

II. - Modifica di altre leggi

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 4 (nuovo)

⁴Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

Art. 61 cpv. 5 (nuovo)

⁵Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

III.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 18 settembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 18 settembre 2017 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 22 novembre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto legislativo
sulla pianificazione universitaria cantonale 2017-2020:
Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana, Dipartimento formazione e apprendimento e accordi
intercantionali**

(del 20 novembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 29 settembre 2016 n. 7224 del Consiglio di Stato;
- richiamato l'art. 3 lett. b) della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- visto il rapporto 13 novembre 2017 n. 7224R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

Art. 1 Sono approvati gli obiettivi di politica universitaria cantonale 2017-2020.

Art. 2 Sono approvati l'impegno finanziario quadriennale e i contratti di prestazioni tra il Cantone e l'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e il Dipartimento formazione e apprendimento, con le indicazioni espresse nelle conclusioni del rapporto della Commissione scolastica.

Art. 3

1. Al fine di preparare la pianificazione universitaria cantonale 2021-2024 il Consiglio di Stato fa effettuare un'analisi indipendente per la creazione di un Dipartimento delle scienze della vita presso la SUPSI, che coinvolga la SUPSI e Farma Industrie Ticino.
2. Al fine di preparare la pianificazione universitaria cantonale 2021-2024 il Consiglio di Stato fa effettuare un'analisi indipendente sull'utilità delle offerte formative esistenti e sull'efficienza delle strutture che le propongono. Vanno evitate offerte formative che si sovrappongono.

Art. 4 I contributi erogati sono stabiliti annualmente in sede di preventivo dello Stato e approvati dal Gran Consiglio.

Art. 5 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 novembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 21 novembre 2017 n. 142)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo
sul resoconto dei contratti di prestazioni per il 2014 tra il Cantone Ticino e
l'Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nonché del mandato di
prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento
(DFA) della SUPSI**

(del 20 novembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 aprile 2016 n. 7180 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 L'utilizzo del contributo di gestione dell'USI di fr. 19'440'000.– per l'anno 2014 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra l'USI e il Cantone Ticino. La perdita d'esercizio di fr. 129'490.– del 2014 è stata riportata dall'USI a capitale proprio.

Art. 2 L'utilizzo del contributo di gestione della SUPSI di fr. 23'220'000.– per l'anno 2014 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra la SUPSI e il Cantone Ticino. L'utile d'esercizio di fr. 812'172.01 del 2014 è stato riportato dalla SUPSI a capitale proprio.

Art. 3 L'utilizzo dell'importo forfettario del DFA di fr. 12'187'000.– per l'anno 2014 è coerente con gli obiettivi concordati nel mandato di prestazioni tra la SUPSI / DFA e il Cantone Ticino. L'utile d'esercizio del 2014 di fr. 166'309.– è stato riportato dalla SUPSI a capitale proprio in voce separata.

Art. 4 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 novembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 21 novembre 2017 n. 143)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo
sul resoconto dei contratti di prestazioni per il 2015 tra il Cantone Ticino e
l'Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), nonché del mandato di
prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento
(DFA) della SUPSI**

(del 20 novembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 novembre 2016 n. 7247 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 L'utilizzo del contributo di gestione dell'USI di fr. 20'250'000.– per l'anno 2015 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra l'USI e il Cantone Ticino. L'utile d'esercizio di fr. 920'433.– del 2015 è stato riportato dall'USI a capitale proprio.

Art. 2 L'utilizzo del contributo di gestione della SUPSI di fr. 23'253'000.– per l'anno 2015 è coerente con gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni tra la SUPSI e il Cantone Ticino. La perdita d'esercizio di fr. 345'388.– del 2015 è stata riportata dalla SUPSI a capitale proprio.

Art. 3 L'utilizzo dell'importo forfettario del DFA di fr. 12'593'000.– per l'anno 2015 è coerente con gli obiettivi concordati nel mandato di prestazioni tra la SUPSI / DFA e il Cantone Ticino. L'utile d'esercizio del 2015 di fr. 134'706.– è stato riportato dalla SUPSI a capitale proprio in voce separata.

Art. 4 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 20 novembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 21 novembre 2017 n. 144)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto esecutivo
sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016; modifica**

(del 15 novembre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur);

decreta:

I

Il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 settembre 2016 è così modificato:

Art. 1 lett. e)

e) fr. 2.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;

II

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 15 novembre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento della legge sullo sport e l'attività fisica del 18 marzo 2014; modifica

(del 22 novembre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento della legge sullo sport e l'attività fisica del 18 marzo 2014 è modificato come segue:

Art 7 cpv. 5 e 6 (nuovi)

⁵Le competenze decisionali sugli importi sono attribuite come segue :

- a) al capoufficio fino a 10'000.– franchi;
- b) al caposezione e al capoufficio per rimpporti superiori a 10'000.– franchi fino a 30'000.– franchi;
- c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30'000.– franchi e fino a 100'000.– franchi.

⁶Il Dipartimento definisce il tariffario delle prestazioni di formazione e dei servizi erogati all'utenza.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 22 novembre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER); modifica

(del 22 novembre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER) è così modificato:

Ingresso

visti:

- gli articoli 8b, 8c e 8e della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn);
- il decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile del 19 dicembre 2013;
- la legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne);

Art. 2 cpv. 1

¹I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare degli incentivi cantonali quali promotori di impianti fotovoltaici di media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

Art. 3 cpv. 1

¹I fondi a disposizione del FER derivanti dagli introiti dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 8b cpv. 2 lett. a e b LEn, destinati agli incentivi cantonali sono così suddivisi:

20%	Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC-TI)
70%	Contributi unici per la costruzione di impianti (CU)
6%	Incentivi per progetti di ricerca innovativi in campo energetico e per la consulenza in ambito di efficienza e risparmio energetico, fino ad un massimo di fr. 650'000.– annui
4%	Oneri dell'amministrazione cantonale, fino ad un massimo di fr. 350'000.– annui

Art. 5 cpv. 1

¹La competenza per la concessione della RIC-TI e dei contributi unici per la costruzione di impianti è dell'Ufficio dell'energia (UEn).

Art. 6 cpv. 4

⁴L'anno successivo al riversamento dell'acconto dei contributi, il Dipartimento del territorio stabilisce gli importi dovuti sulla base dei dati aggiornati relativi al consumo globale effettivo, li notifica ai Comuni entro il 31 ottobre e allestisce i relativi conguagli.

Art. 7 cpv. 2

²La CC-FER è un gremio composto di 10 membri, nel quale saranno rappresentati: l'UEn (un membro) e la SPAAS (un membro) con ruolo di coordinatori, l'Azienda Elettrica Ticinese AET (un membro), l'Associazione TicinoEnergia (un membro), l'Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito della SUPSI (un membro), l'Associazione delle aziende elettriche della Svizzera italiana ESI (due membri), Swissgrid (un membro) e i Comuni (due membri).

Art. 9

Gli incentivi di cui ai capitoli quarto e quinto sono concessi per le seguenti tipologie di impianti:

- a) fotovoltaici;
- b) piccole centrali idroelettriche fino ad una potenza del generatore di 100 kVA;
- c) eolici fino ad una potenza del generatore di 100 kVA;
- d) geotermici di profondità;
- e) a biomassa fino ad una potenza del generatore elettrico di 100 kVA.

Art. 10

Le richieste di incentivo di cui ai capitoli quarto, quinto e sesto devono essere presentate all'UEn o alla SPAAS mediante gli appositi moduli da scaricare dal sito internet www.ti.ch/fer.

Art. 11 cpv.2

²Per quanto riguarda la richiesta di incentivi RIC-TI e contributo unico, a parità di data d'inoltro, la priorità della loro valutazione verrà data agli impianti di maggior potenza.

Art. 12 cpv. 1, 2, 4, 5, 6, 6bis (nuovo), 7, 8, 9, 10 e 11

¹La RIC-TI è concessa unicamente per i nuovi impianti realizzati in Ticino e allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

²Possono beneficiare della RIC-TI gli impianti realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, oppure impianti privati realizzati in Ticino con una potenza installata non superiore a 50 kW.

⁴Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW non possono beneficiare della RIC-TI.

⁵*abrogato*

⁶Gli impianti per i quali è stata richiesta la remunerazione unica federale, il contributo unico cantonale o altri contributi, l'importo concesso per la RIC-TI sarà ridotto ad effettiva copertura dei costi d'investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale.

^{6bis}Gli impianti fotovoltaici per i quali è stato richiesto il contributo unico cantonale secondo le disposizioni dell'art 21 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} sono esclusi dalla RIC-TI. La scelta del sistema di incentivazione deve essere comunicata al momento dell'inoltro della richiesta preliminare.

⁷È possibile annunciarsi contemporaneamente sia al programma federale (RIC) che a quello cantonale (RIC-TI), ma all'ottenimento della decisione cantonale il proprietario deve provvedere, entro 1 mese, allo stralcio della propria richiesta RIC (fanno eccezione gli impianti di cui al punto 11). La mancata comunicazione a Swissgrid può comportare la sospensione della RIC-TI per un determinato periodo, nei casi più gravi è possibile la revoca della promessa di remunerazione.

⁸Gli impianti che beneficiano della RIC non possono richiedere la RIC-TI, né possono farvi capo rinunciando a quella federale.

⁹*abrogato*

¹⁰Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.

¹¹Eccezionalmente, per gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata è uguale o superiore a 50 kW, su proposta della CC-FER che valuterà ogni singolo caso in funzione della disponibilità finanziaria del fondo cantonale, l'accesso alla RIC-TI può essere limitato ad un periodo ponte di massimo 3 anni, in attesa di essere ammessi alla RIC.

Art. 13 cpv. 2

²La promessa di remunerazione ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.

Art. 16 cpv. 1

¹L'importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, dove la durata è fissata in 12 anni e la tariffa può subire una decurtazione se per l'impianto è stato richiesto un altro incentivo ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 del presente regolamento.

Art. 18 cpv. 4

⁴Gli impianti a beneficio della RIC-TI non possono essere ampliati. Il mancato rispetto di questa condizione comporta l'immediata revoca della promessa di remunerazione, con la facoltà dell'autorità decisionale di ordinare la restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

Art. 20 cpv. 1 e 4

¹I contributi unici per la costruzione sono concessi ai nuovi impianti realizzati in Ticino ed allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

⁴Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base delle promesse preliminari i fondi necessari non fossero sufficienti.

Art. 21 cpv. 1, 1bis e 1ter (nuovi), 3, 4, 5, 6, 7 e 8

¹Possono beneficiare del contributo unico tutti gli impianti fotovoltaici realizzati in Ticino fino ad una potenza di 50 kW.

^{1bis}Possono beneficiare del contributo unico gli impianti fotovoltaici realizzati in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, con una potenza inferiore a 100 kW.

^{1ter}Gli impianti fotovoltaici di proprietà di enti di diritto pubblico o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi, realizzati in Ticino con una potenza uguale o superiore a 100 kW possono beneficiare del contributo unico per una potenza equivalente a 100 kW.

³I contributi unici sono riconosciuti unicamente per gli impianti allacciati alla rete.

⁴I contributi unici sono di norma vincolati all'obbligo dell'autoconsumo per gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW.

⁵*abrogato*

⁶L'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti a prezzi di mercato all'AET, secondo le condizioni contenute nell'accordo di acquisto sottoscritto fra le parti.

⁷I beneficiari del contributo unico sono liberi di gestire autonomamente l'energia elettrica prodotta solo alla scadenza dell'accordo di cui al cpv. 6.

⁸*abrogato*

Art. 22

¹Sulla base di un progetto di massima presentato dal promotore prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, è rilasciata una promessa di concessione del contributo unico al prezzo non vincolante vigente al momento della valutazione della richiesta.

²La promessa di concessione del contributo unico ha una validità di 1 anno. Situazioni particolari che necessitano di più tempo per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica verranno valutati di caso in caso dall'autorità competente, dopo una richiesta formale da parte del proprietario, da inviare al più tardi 1 mese prima della scadenza.

Art. 24 cpv. 2 (nuovo)

²Alla notifica di messa in esercizio viene allegata l'autorizzazione a costruire crescita in giudicato. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici.

Art. 25 cpv. 1, 2 e 3

¹Per gli impianti realizzati ai sensi dell'art. 20 cpv. 2, il contributo unico ammonta:

- a) per gli impianti fotovoltaici a 2/3 dell'importo calcolato sulla base delle tariffe definite a livello federale fino ad un massimo di 250'000.– franchi;
- b) per gli altri impianti al 20% dei costi di investimento fino ad un massimo di 250'000.– franchi.

²Per gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi dell'art. 21 il contributo unico ammonta a 1/3 dell'importo calcolato sulla base delle tariffe definite a livello federale.

³abrogato.

Art. 26 cpv. 3

³L'ampliamento degli impianti è consentito solo per gli impianti che hanno beneficiato del contributo unico cantonale, e la cui potenza totale non superi il limite fissato per l'ottenimento del contributo unico alla costruzione ai sensi dell'articolo 21.

Art. 30 cpv. 4

⁴Annualmente, entro il 30 giugno, ogni Comune dovrà presentare alla SPAAS un rapporto consuntivo delle attività indicate al cpv. 1 svolte nel corso dell'anno precedente e la pianificazione di quelle future. Sulla base di questi documenti verranno confermati i contributi calcolati in base alla chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1.

Art. 31 cpv. 1

¹Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento fa stato quanto stabilito a livello federale.

Art. 32 cpv. 1, 2 e 3 (nuovi)

¹I richiedenti dei progetti in lista di attesa per la RIC-TI possono richiedere il passaggio al contributo unico secondo le disposizioni introdotte dalla modifica del 22 novembre 2017 elencate nel capitolo quinto. La richiesta deve essere inviata per iscritto all'UEn entro e non oltre il 28 febbraio 2018. Fa stato il timbro postale.

²La priorità e l'evasione delle richieste per il passaggio al contributo unico di cui al cpv. 1 sono determinate dalla data di inoltro della domanda preliminare e non dalla data di inoltro della richiesta di modifica.

³L'UEn, su proposta della CC-FER, ha la facoltà di prolungare o di riproporre altri periodi per il cambiamento del tipo di incentivo.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 22 novembre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**